

delle segnalazioni di operazioni sospette. Le segnalazioni ricevute dalla UIF sono passate dalle 12.500 del 2007 alle circa 74.000 stimate per l'anno in corso (2014); si tratta di un trend di espansione molto elevato. Un novero crescente di operatori – peraltro ancora concentrato nel settore bancario e finanziario – dimostra consapevolezza dell'importanza dei presidi di prevenzione del riciclaggio». L'andamento espansivo del fenomeno ha dunque posto in termini urgenti anche l'esigenza della sua repressione.

In altri Paesi (come Australia, Belgio, Canada, Francia, Regno Unito, Spagna, Usa) l'autoriciclaggio ha formato già da tempo materia di studi approfonditi che si sono conclusi con l'adozione, non soltanto di strumenti appropriati a fornirne la percezione immediata delle nuove manifestazioni ed il monitoraggio di quelle più gravi, ma anche di severe sanzioni penali<sup>3</sup>.

In Italia si è colta l'occasione dell'emanazione della L. 186/2014, che favorisce l'emersione estera e nazionale mediante la collaborazione volontaria, per introdurre il reato di antiriciclaggio nell'art. 648-ter.1, c. p.

Ad avviso degli studiosi del fenomeno la fattispecie codificata «*rapresenta un apprezzabile compromesso tra le diverse posizioni, spesso molto distanti tra loro, che si sono registrate nel complesso dibattito sull'auto-riciclaggio*»<sup>4</sup>.

## 5.2 Delitto di autoriciclaggio

La nuova fattispecie, disciplinata dall'art. 3, co. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, è stata inseri-

---

3 Cfr., Paolo Ielo, *Il nuovo reato di autoriciclaggio nel contesto della voluntary disclosure*, in *Voluntary Disclosure, Il punto di vista svizzero e italiano*, in *Atti del convegno*, pagg. 52 e segg., organizzato dalla Camera di commercio italiana per la Svizzera.

4 Così il dott. Clemente, nel corso dell'audizione del giorno 25 novembre 2014, cit. Ma cfr. in particolar modo, Paolo Ielo, *Il nuovo reato*, cit., *passim*.

ta nell'art. 648-ter.1, c.p.<sup>5</sup>. Assume in tal modo rilevanza penale, la condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, impieghi, sostituisca o comunque trasferisca denaro, beni o altre utilità – che rappresentano il provento del delitto – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa.

Si tratta all'evidenza di una novità assai rilevante dal punto di vista dell'ordinamento penale, per gli effetti che è destinata a produrre; novità, peraltro, più volte preannunciata negli anni precedenti, senza tuttavia aver ricevuto codificazione. L'Italia ha ratificato già nel 2012 – con la L. 110/2012 – la «*Convenzione di Strasburgo sulla corruzione*» (1999), il cui art. 13 prevede la successiva adozione di misure legislative, necessarie a configurare come reato alcuni illeciti espressamente indicati nella «*Convenzione del Consiglio d'Europa rela-*

5 Ed ecco il testo dell'art. 648-ter.1, c.p., *Autoriciclaggio*:

*«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

tiva al riciclaggio, al reperimento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del reato» (Strasburgo, 8 novembre 1990), tra i quali deve essere annoverato, appunto, l'autoriciclaggio. Previsione analoga era contenuta anche nella «*Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*» del 2000, ratificata dall'Italia con L. 146/2006. Con il nuovo testo, inserito nell'ambito di un intervento di incentivazione all'emersione di capitali detenuti all'estero, è prevalsa l'idea di coloro che ritenevano la fattispecie di autoriciclaggio una sorta di completamento «ideale» della procedura di autodenuncia.

Emerge quindi che, se da un lato sono stati previsti meccanismi premiali nei confronti di quei contribuenti che spontaneamente decidano di denunciare le proprie disponibilità estere – aderendo appunto alla procedura di collaborazione volontaria – dall'altro sono state inasprite le conseguenze penali per coloro che, invece, non vogliono accedervi.

Tale obiettivo viene perseguito proprio attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice, introdotta dal nuovo 648-ter 1 c.p., la cui *ratio* è quella di sanzionare quei contribuenti che, in tempi più o meno remoti, abbiano realizzato proventi con condotte illecite e che, successivamente, abbiano deciso di immetterli in attività lecite di carattere imprenditoriale, commerciale e finanziario.

La scopo della norma pare essere chiaro: immobilizzare il cespite nella sfera del soggetto autore del delitto non colposo presupposto, al fine di ostacolare il suo successivo impiego, che viene ritenuto ulteriore lesione dell'ordinamento giuridico economico, meritevole come tale di ulteriore e diversa sanzione.

Pur introdotto in occasione della procedura di autodenuncia volontaria per incentivarne l'adesione, il delitto di autoriciclaggio costituisce un *novum*, che evidentemente spiegherà i suoi effetti ben oltre l'ambito temporale applicativo della procedura. La portata innovativa del nuovo art. 648-ter 1 c.p. è di immediata percezione rispetto al *dictum* dei vigenti artt. 648, 648-*bis* e 648-ter del codice penale, la cui applicabilità è appunto esclusa nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla cui commissione derivino i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego; e ciò per la presenza di una clausola di riserva che costituisce l'*incipit* delle predette disposizioni («*Fuori dei casi di concorso nel reato*»).

Il fondamento di tale comune impostazione normativa è stato tradizionalmente individuato nel principio secondo cui, l'impiego del cespite di provenienza illegale, da parte dei medesimi soggetti che parteciparono alla commissione del reato presupposto, sarebbe di per sé già punito nel momento in cui si sanziona la prima condotta, dalla quale è scaturito l'arricchimento ingiusto.

Oggi, invece, con la neonata fattispecie, il Legislatore ha eliminato la previsione della clausola di sussidiarietà, giungendo così a punire il soggetto che ricicla in prima persona i proventi frutto di un reato non colposo da lui stesso perpetrato; in buona sostanza, l'art. 648-ter1 sanziona la condotta di riciclaggio compiuta da chi ha commesso – o concorso a commettere – il reato presupposto.

Tale fattispecie sarà da ritenersi integrata, quindi, in presenza di tre condizioni coincidenti:

- a) dovrà essere prodotto un cespite (denaro, beni o altre utilità) attraverso la realizzazione di delitto non colposo;
- b) tale illecito provento dovrà essere utilizzato, mediante condotte ulteriori ed autonome, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- c) tali condotte dovranno essere poste in essere in modo tale da creare un «concreto» ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa.

L'inedita confluenza, nell'alveo del nuovo delitto, delle condotte di riciclaggio e di reimpiego, si riflette immediatamente sul bene giuridico tutelato dall'art. 648-ter1 c.p., il quale si connota per una spiccata plurioffensività: viene, infatti, «esaltata» la dimensione dell'offesa al mercato ed alla concorrenza. In altri termini, parrebbe che la nuova fattispecie – al di là della collocazione codicistica – possa essere inserita nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine economico, allontanandosi in tal modo dalla componente strettamente patrimonialistica.

È utile a questo punto analizzare la norma al fine di comprenderne meglio la portata applicativa.

Il primo comma dell'art. 648-ter 1, c.p. testualmente stabilisce: «*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque avendo commesso o concorso a*

*commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».*

Il soggetto attivo del reato risulta colui il quale ha «*commesso o concorso a commettere un delitto non colposo*». Ed in linea astratta si può affermare che il dettato normativo si riferisca a tutti i delitti non colposi, non avendo delineato, il Legislatore, specifici delitti dolosi presupposti; in concreto, però, è evidentemente necessario che si tratti di reati suscettibili di produrre un provento illecito, costituito da denaro, beni o altre utilità.

La nuova disposizione utilizza formule linguistiche già conosciute. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, infatti, il legislatore ha previsto una duplicazione di quelle condotte già disciplinate e punite agli artt. 648-*bis* c.p. (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), stabilendo, però, nella fattispecie di nuovo conio, pene inferiori, a fronte di un minore disvalore del fatto: il soggetto agente è, infatti, lo stesso autore del reato che ha fruttato i proventi oggetto delle condotte di sostituzione, trasferimento, impiego.

Nell'elencare le modalità della condotta il legislatore pospone la «*sostituzione*» ed il «*trasferimento*» all'«*impiego*» e, successivamente, le collega ad un'altra componente di tipicità della disposizione, rappresentata dall'immissione in attività economiche, specificando poi, ulteriormente, una triplice ed ulteriore aggettivizzazione: attività finanziarie, imprenditoriali e speculative.

La formula utilizzata dal Legislatore per indicare le attività in cui vengono utilizzati i proventi del reato presupposto ha una portata più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 648-*ter* c.p., la quale ricomprende solo quelle «*economiche e finanziarie*»; la declinazione sintattica della norma risulta essere quasi ridondante, potendo il requisito dell'economicità già di per sé ricomprendere il carattere finanziario, imprenditoriale e speculativo dell'attività.

Oggetto delle condotte sanzionate sono «*il denaro, i beni o le altre utilità*». Il Legislatore ha ripetuto nella nuova norma una clausola già prevista agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., rimandando, attraverso tale

elencazione, a qualsiasi cespite, mobile o immobile, che presenti una consistenza economico-patrimoniale e quindi dotato di un valore di scambio apprezzabile.

Risulta molto chiara la formula con cui la disposizione specifica la provenienza di tali cespiti: potrà trattarsi di provenienza «diretta» dalla commissione di un qualsiasi reato presupposto o potrà essere intesa come «indiretta» e, quindi, tale disponibilità potrà risultare come l'utile di un riciclaggio anteriore o di una condotta di autoriciclaggio in precedenza non punibile.

Due le fondamentali novità introdotte dalla nuova figura delittuosa rispetto alla fattispecie di riciclaggio:

- a) in primo luogo, viene omesso il riferimento alle «*altre operazioni*» statuendo in tal modo un'ipotesi di specialità dell'art. 648-ter 1 c.p., rispetto all'ipotesi originaria di cui all'art. 648-bis c.p.;
- b) l'aggiunta dell'avverbio «*concretamente*», non presente nella fattispecie dell'art. 648-bis, c.p. – ma il cui inserimento era stato auspicato dalla Commissione «*Fiandaca*» in materia di criminalità organizzata – perfeziona la fattispecie ed introduce un requisito peculiare dell'azione, per cui l'autoriciclaggio è punito solo in presenza di un ostacolo qualificato che si frapponga all'identificazione della provenienza delittuosa dei cespiti; in altri termini, nel caso in cui l'impiego, la sostituzione o il trasferimento risultino tracciabili e trasparenti, non sussistendo ostacoli che ne rendano difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa, il delitto in esame non si configura.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Legislatore contempla una differenziazione di pena in base alla gravità del reato presupposto. Il nuovo articolo sancisce, infatti, una doppia previsione, al primo ed al secondo comma: pene più severe (da due a otto anni e multa da e 5.000 a e 25.000) laddove l'autoriciclaggio sia collegato ad un delitto non colposo punito con pena edittale nel massimo superiore ai cinque anni; diversamente, le pene saranno più lievi (da uno a quattro anni di reclusione e multa da e 2.500 a e 12.500) sotto il limite massimo dei 5 anni. Le sanzioni più gravi, previste dal primo comma, saranno

inoltre applicabili nel caso in cui i proventi derivino da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis*, c.p. ovvero, al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter 1, co. 3, c.p.).

Il quarto comma prevede un'esimente specifica – seppur dai contorni incerti – per cui il responsabile del reato non è punibile. È infatti prescritto: «*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*». Per descrivere le modalità della condotta escluse dalla rilevanza penale, il Legislatore utilizza due sono le espressioni: la «*mera utilizzazione*» ed il «*godimento personale*».

La clausola propone una serie di dubbi interpretativi di non poco momento ed è certo che proprio su tali espressioni si svilupperanno accesi dibattiti circa il contenuto e la portata applicativa, da cui potranno discendere opinioni contrastanti. Per citare una prima problematica: non pare facile comprendere se, nella causa di non punibilità, rientrano o meno i casi in cui il cespite del delitto «*fonte*» sia destinato ad utilizzazione/godimento condiviso con altri soggetti, quali familiari ed amici; secondo taluni autori, ad esempio, il tenore letterale dell'aggettivo «*mera*», riferito alla sola «*utilizzazione*» sembra in ogni caso far propendere per un'interpretazione più restrittiva, tale da ritenere applicabile la punibilità solo in presenza di utilizzazione/godimento uni personali e non di gruppo.

Il quinto comma prevede una circostanza aggravante ad effetto comune, con aumento della pena fino ad un terzo, se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Diversamente da quanto previsto per le condotte di ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nella nuova fattispecie, il Legislatore ha voluto aggiungere all'attività professionale, le condotte degli intermediari finanziari e bancari: la volontà è evidentemente quella di sanzionare maggiormente quei soggetti che – abusando della propria qualifica – possono fornire un contributo di carattere tecnico tale da rendere ancora più insidiosa la condotta di autoriciclaggio.

Il sesto comma introduce, inoltre, una circostanza attenuante ad ef-

fetto speciale, dal carattere spiccatamente premiale, che prevede una diminuzione della pena fino alla metà, per quei soggetti che si siano adoperati affinché le proprie condotte non siano «portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o dalle altre utilità provenienti dal delitto». Non è prevista l'attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista, invece, sia per il delitto di cui all'art. 648, co. 2, c.p., sia per quello di cui al 648-ter, co. 3, c.p. Infine, il settimo comma della norma, prevede che si applichi l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. e che, pertanto, il reato di autoriciclaggio trovi attuazione anche quando l'autore del delitto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità, non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Di conseguenza l'autoriciclaggio può – secondo il tenore letterale dell'espressione – diventare uno strumento per far rivivere la rilevanza penale di fatti e comportamenti per i quali è già maturata la prescrizione.

È da ricordare che la nuova fattispecie è stata inserita tra i reati che possono far scattare la responsabilità dell'ente per effetto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies), secondo l'esplicita previsione dell'art. 3, co. 5, L. 186/2014. La norma risulta sintomatica dell'intento del Legislatore – del tutto condivisibile – di «congelare» i proventi economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo, ma altresì, di contrastare dette condotte svolte, per mezzo o attraverso, la copertura di una persona giuridica.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente, qualora sussista un interesse o un vantaggio di quest'ultimo. Più precisamente l'ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1.000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione, superiore nel massimo, a cinque anni.

Il dolo richiesto dal reato di autoriciclaggio è quello generico e si sostanzia nella consapevolezza di aver realizzato o contribuito a realizzare un delitto non colposo e nella volontà di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali

o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione del delitto fonte.

È richiesta inoltre la consapevolezza del reo di agire in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del cespito. E sembrerebbe quindi doversi escludere la configurazione del dolo eventuale.

Il Legislatore ha contemplato, inoltre, per il nuovo reato, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, ampliando in questo modo l'ambito di applicazione dell'art. 648-*quater*, c.p.

Secondo quanto stabilito dall'art. 157 c.p., l'autoriciclaggio si prescrive nel termine di otto anni, termine che decorre a partire dall'avvenuto occultamento o impiego dei proventi illeciti.